

La tutela
La tutela
del minore straniero non accompagnato
del minore straniero non accompagnato
& &
del minore
richiedente protezione internazionale
richiedente protezione internazionale

Trento, 2 dicembre 2014

Corso di formazione per tutori di minore di età

Novembre- dicembre 2014



I minori stranieri non accompagnati

Il fenomeno migratorio....

Chi è il minore straniero non accompagnato?

“Il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati UE che, non avendo presentato domanda d’asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.”

Descrizione del fenomeno

La motivazione del progetto migratorio del minore straniero non accompagnato



Il viaggio....

Le modalità di arrivo

La normativa di riferimento



Normativa a tutela dei minori

+

Normativa in materia di immigrazione

Il problema dell'accertamento dell'età del minore



Le tipologie di permesso di soggiorno a favore del minore straniero non accompagnato sono:

- Permesso di soggiorno per minore età;
- Permesso di soggiorno per affidamento.



Il diritto di accoglienza del minore...



Lo stato di abbandono....

Fasi e procedure dell'accoglienza:

L'accesso al Servizio
Sociale

L'accoglienza...
Dove?

Il Primo Colloquio

La telefonata
alla famiglia di
origine

L'osservazione

Definizione del progetto di inserimento sociale:


Obiettivi

risorse

motivazione

Contesto di
legalità

La tutela
del
minore straniero non
accompagnato



**i minori stranieri non
accompagnati
richiedenti protezione
internazionale**

**Minore straniero non
accompagnato**

&

**Richiedente protezione
internazionale**

(lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 relativa allo status dei rifugiati e resa esecutiva in Italia con legge 24.07.1954 nr. 722 e modificata dal Protocollo di New York del 31.01.1967)

Vulnerabilità
(art. 8 del D. Lgs. 30 maggio 2005 nr. 140
"Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce
norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti
asilo negli Stati membri")

CHI E' IL RIFUGIATO?....


“*Rifugiato*”:“colui che, temendo a ragione di essere **perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche**, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.” (Convenzione di Ginevra 1951)

Alcuni cenni sul fenomeno...

Grafico 1


Arrivi dal 1999-2014
(al 1 luglio).
Valori assoluti


Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero dell'Interno



Modalità di ingresso in Italia dei MSNARA.

Valori percentuali





MNSA-RA e Servizi....


Come entriamo in contatto con un MSNA RA?

Il minore è sul
territorio
provinciale

Il minore viene
inviato a Trento
dal Servizio
SPRAR

Arrivi tramite il
progetto di
EMERGENZA

.....?



SPRAR

Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



MINISTERO
DELL'INTERNO

Le procedure di accoglienza per il MSNA Richiedente Asilo

Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo del 2007

Gli attori sono:

- I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti che svolgono attività sanitaria e di assistenza;
- Gli Uffici di Polizia di Frontiera, gli Uffici Interforze dei Centri di accoglienza e le Questure;
- La Questura;
- L'ente Locale;
- Il Servizio Sociale;
- Il Servizio SPRAR

...chi fa cosa...

1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti che svolgono attività sanitaria e di assistenza:

qualora vengano a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a fornirgli informazioni sulla facoltà di richiedere asilo invitandolo, mediante l'assistenza di un mediatore culturale o di un interprete, ad esprimere la propria opinione al riguardo (art. 1, co. 1). Gli stessi, qualora il minore riveli l'intento di chiedere asilo, redigono apposito verbale e ne danno immediata notizia al Questore (art.1, co. 3).

2. Gli Uffici di Polizia di Frontiera, gli Uffici Interforze dei Centri di accoglienza e le Questure:

-garantiscono al minore straniero non accompagnato, presente in frontiera o sul territorio nazionale, l'effettivo accesso alla procedura di presentazione della domanda di asilo, agevolando, per quanto di loro competenza e in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni

Unite per i Rifugiati e gli altri organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, una tempestiva e completa informazione sulla normativa di riferimento (art. 1, co.2).

3. La Questura:

-affida temporaneamente il minore non accompagnato che abbia espresso la volontà di chiedere asilo ai Servizi Sociali del Comune in cui lo stesso si trova (art. 2, co.1);

-dà comunicazione al Tribunale per i minorenni ed al Giudice Tutelare territorialmente competente, ai fini dell'apertura della tutela, della nomina del tutore e dell'adozione dei provvedimenti conseguenti (art. 2, co.1);

-rilascia al minore la documentazione attestante la qualifica di richiedente asilo (art. 3, co.2).

4. L'ente locale in cui si trova il minore richiedente asilo:

-segnala immediatamente la presenza del minore al Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (istituito dalla legge 189/2002) affinché sia dato corso al suo inserimento in uno degli enti locali facenti parte del Sistema stesso (art. 2, co.2).

5. I Servizi sociali - sia esso quello in cui si trova il minore che manifesta l'intento di chiedere asilo, sia esso quello aderente alla rete e nel quale il minore viene indirizzato - :

-assistono il medesimo nella presentazione della domanda di asilo mediante i Servizi sociali con la collaborazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e degli altri organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo. Sempre mediante i predetti Servizi viene seguita la compilazione del modello C3 presso la Questura competente, previo ascolto e tenuta in considerazione l'opinione del minore, se in età di discernimento (art. 3 , co.1)

6. Il Servizio Centrale:

- inserisce il minore presso l'Ente locale segnalante, se questo ha attivato un progetto di accoglienza cofinanziato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, ovvero presso l'Ente locale più vicino, aderente al Sistema, che abbia disponibilità di posti in accoglienza destinati ai minori non accompagnati. In subordine, qualora risulti che l'ente locale più vicino non sia dotato dei posti necessari, il Servizio Centrale indirizza il minore in un altro Comune della rete di protezione estesa sul territorio nazionale (art. 2, c.3).
- in ogni caso, una volta verificata la disponibilità di posti in accoglienza presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio Centrale provvede a comunicare tale disponibilità all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a quello di destinazione.
- informa il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione dell'avvenuto completamento dell'iter di trasferimento del minore nell'ente locale di destinazione e del suo inserimento nel progetto di assistenza-accoglienza.

7. l'Ente locale aderente al Sistema di protezione e dotato di servizi di accoglienza a cui sia stato destinato il minore:

- provvede, d'intesa con il Servizio Centrale, al trasferimento materiale e all'accompagnamento del minore tenuto conto della età e del suo grado di vulnerabilità
- informa il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni di aver preso in carico il minore medesimo (art. 2, co.4).

Il progetto territoriale di accoglienza SPRAR per Minori stranieri non accompagnati richiedenti/ beneficiari di protezione internazionale

Corsi di italiano
e formazione

Accoglienza in gruppi appartamento
(10+7 posti)

Supporto legale

Progetto di inserimento sociale
individualizzato

Definizione del progetto di inserimento sociale:

Obiettivi

risorse

motivazione

Contesto di
legalità



FIDUCIA

Sindrome post-
traumatica da
stress

Procedura per il riconoscimento della protezione internazionale

Espressione della volontà di richiedere la protezione internazionale

Nomina tutore

Presentazione della **domanda di asilo in Questura**, con sottoscrizione del **tutore** (modulo C3)

Consegna di copia del verbale della Questura che ha ricevuto la domanda

Rilascio di **permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale** (o permesso Dublino se dubbio di competenza dell'Italia a esaminare la domanda)

Convocazione da parte della Commissione Territoriale

Audizione presso la Commissione Territoriale del minore, alla presenza del **Tutore**

Risposta della Commissione Territoriale (tramite comunicazione alla Questura)

(Eventuale) Ricorso

Le forme di protezione internazionale:

- **Asilo (STATUS DI RIFUGIATO)**

Al «Cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno...» (D. Lgs. 251/2007)

Per il rifugiato è previsto:

- **un titolo di soggiorno quinquennale rinnovabile**
- **il diritto al ricongiungimento familiare**
- **Acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione dopo 5 anni di soggiorno di residenza regolare (anziché 10 anni)**
- **L'accesso al pubblico impiego**

... Le forme di protezione internazionale...:

Protezione sussidiaria

*Al «Cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un **grave danno** come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.» (D. Lgs. 251/2007)*

Per il beneficiario di protezione internazionale è riconosciuto:

- **un titolo di soggiorno quinquennale rinnovabile**
- **il diritto al ricongiungimento familiare**

... Le forme di protezione internazionale:

- *Protezione umanitaria*

*è riconosciuta al richiedente protezione internazionale quando la Commissione Territoriale, pur non accertando la sussistenza di esigenze di protezione internazionale, ritiene che esistano seri motivi di carattere umanitario che giustificano la permanenza del richiedente sul territorio nazionale: “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere **gravi motivi** di carattere umanitario, la Commissione trasmette gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98” (art. 32 D.Lgs. 25/08).*

NB: Ampia interpretazione... GRAVI MOTIVI = condizioni di vulnerabilità (anche l’età)

Il riconoscimento della protezione umanitaria comporta il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari da parte della Questura competente per territorio (durata: un anno rinnovabile)

Testimonianze....